


Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
97/C 288/01	ECU.....	1
97/C 288/02	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dall'8 al 12. 9. 1997.....	2
97/C 288/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	3
97/C 288/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	5
97/C 288/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.927 — STET/GET/Unión Fenosa) ⁽¹⁾	8
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
97/C 288/06	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE del Consiglio del 1° giugno 1993 relativa alle indagini statistiche da effettuare nei settori della produzione di suini, di bovini, di ovini e caprini	9



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
97/C 288/07	Organizzazione di concorsi generali	12

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

22 settembre 1997

(97/C 288/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,6372	Marco finlandese	5,86965
Corona danese	7,49723	Corona svedese	8,43102
Marco tedesco	1,96914	Sterlina inglese	0,685052
Dracma greca	310,792	Dollaro USA	1,09793
Peseta spagnola	166,051	Dollaro canadese	1,52316
Franco francese	6,61394	Yen giapponese	134,683
Sterlina irlandese	0,750005	Franco svizzero	1,61550
Lira italiana	1921,17	Corona norvegese	8,00667
Fiorino olandese	2,21727	Corona islandese	78,8645
Scellino austriaco	13,8581	Dollaro australiano	1,52385
Scudo portoghese	200,087	Dollaro neozelandese	1,72712
		Rand sudafricano	5,16742

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
NEL PERIODO DALL'8 AL 12. 9. 1997**

(97/C 288/02)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(97) 411	CB-CO-97-457-IT-C	Proposta di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	8. 9. 1997	8. 9. 1997	33
COM(97) 435	CB-CO-97-442-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio recante conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica dello Yemen	8. 9. 1997	8. 9. 1997	32
COM(97) 434	CB-CO-97-460-IT-C	Comunicazione della Commissione — Partecipazione dei gruppi europei d'interesse economico (GEIE) agli appalti pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici ⁽²⁾	9. 9. 1997	9. 9. 1997	16
COM(97) 443	CB-CO-97-456-IT-C	Progetto di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada ⁽²⁾ ⁽³⁾	11. 9. 1997	11. 9. 1997	43
COM(97) 451	CB-CO-97-465-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa a una posizione comune della Comunità riguardante una decisione della commissione mista istituita nel quadro dell'accordo sul libero scambio tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, che modifica l'allegato VI dell'accordo relativo al commercio di prodotti tessili	12. 9. 1997	12. 9. 1997	31
COM(97) 452	CB-CO-97-464-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato il 16 dicembre 1991, per quanto riguarda la proroga del periodo in cui alla Polonia è consentito concedere aiuti di Stato nel settore siderurgico	12. 9. 1997	12. 9. 1997	6

⁽¹⁾ Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

⁽²⁾ Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(97/C 288/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di approvazione: 5. 9. 1996

Stato membro: Italia (Molise)

Aiuto n.: N 112/96

Titolo: Misure di aiuto nel quadro del POP Molise (1994-1999)

Obiettivo: Sviluppo regionale (settore: artigianato e industria)

Base giuridica: POP Molise 1994-1999

Bilancio: 34 milioni di ECU

Intensità dell'aiuto: 13,6-30 % ESN

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 18. 6. 1997

Stato membro: Italia (Basilicata)

Aiuto n.: N 779/96

Titolo: Legge regionale n. 13 del 16. 3. 1996 recante incentivi per i consorzi di PMI

Obiettivo: Sviluppo delle PMI

Base giuridica: Legge regionale n. 13 del 16. 3. 1996 recante incentivi per i consorzi di PMI

Bilancio: 1,54 milioni di ECU

Intensità dell'aiuto: 6 % ESL

Durata: 1 anno

Data di approvazione: 18. 6. 1997

Stato membro: Finlandia

Aiuto n.: N 884/96

Titolo: Aiuti a piccole centrali elettriche

Obiettivo: Compensare le piccole centrali elettriche che utilizzano fonti di energia rinnovabili per le perdite di competitività registrate in seguito all'assoggettamento ad imposta di tutta l'energia elettrica

Base giuridica: Valtioneuvoston päätös sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta

Bilancio: 17 milioni di FIM (3 milioni di ECU) all'anno

Intensità dell'aiuto: Importo massimo all'anno: 466 000 ECU

Durata: 5 anni

Data di approvazione: 15. 7. 1997

Stato membro: Germania (Turingia)

Aiuto n.: NN 110/96

Titolo: Möbelwerke Themar GmbH

Obiettivo: Ristrutturazione (settore: mobili)

Base giuridica: Ad-hoc-Beihilfen

Intensità dell'aiuto:

— Rinuncia ad un credito ammontante a 4,5 milioni di DEM (2,25 milioni di ECU); rinuncia agli interessi ammontanti a circa 500 000 DEM (250 000 ECU)

— Partecipazione inattiva: 2,45 milioni di DEM

Data di approvazione: 30. 7. 1997

Stato membro: Italia (Abruzzo)

Aiuto n.: NN 413/93

Titolo: Sussidi a favore della pesca e dell'acquacoltura

Obiettivo: Accordare un sistema di prestazioni complementari alle prestazioni complementari alle prestazioni comunitarie e/o nazionali nonché un sistema di prestazioni puramente regionale per attività identiche. Le attività in questione sono le infrastrutture, la cooperazione e la formazione professionale.

Base giuridica: Legge regionale 24 dicembre 1982, n. 95: «Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche e dell'acquacoltura»

Bilancio: 500 000 000 ITL/anno

Intensità dell'aiuto: I sussidi sono erogati sotto forma di sovvenzioni in conto capitale (fino al 70 %, in taluni casi) o di concorso nel pagamento degli interessi (l'abbuono può raggiungere il 10 %).

Durata: 1982-1993

Data di approvazione: 30. 7. 1997

Stato membro: Italia (Sicilia)

Aiuto n.: N 245/97 e N 248/97

Titolo: Aiuti al fermo temporaneo delle attività di pesca previsto nel 1996 e 1997

Obiettivo: Aiuto ai pescatori che hanno dovuto sospendere l'attività di pesca per consentire il rinnovo delle risorse ittiche

Base giuridica:

— Articolo 65 della legge regionale n. 6 del 7 marzo 1997

— Progetto di legge «Nuove disposizioni che regolamentano la pesca ed il fermo biologico»

Bilancio:

— 1996: 100 000 milioni di lire (\pm 48 milioni di ECU)

— 1997: 150 000 milioni di lire (\pm 78,5 milioni di ECU)

Intensità dell'aiuto: Gli aiuti alle imprese di pesca sono concessi conformemente ai massimali previsti dal regolamento (CE) del Consiglio

Durata: Massimo 45 giorni l'anno

Condizioni: Le autorità siciliane si sono impegnate a modificare il disegno di legge limitando la proroga degli aiuti al 31 dicembre 1997

Data di approvazione: 30. 7. 1997

Stato membro: Italia

Aiuto n.: NN 99/97

Titolo: Aiuti al fermo temporaneo dei pescherecci — 1997

Obiettivo: Aiuto ai pescatori che hanno dovuto sospendere l'attività di pesca per consentire il rinnovo delle risorse ittiche

Base giuridica: Decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 «Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura»

Bilancio: 81 242 milioni di ITL (\pm 42,5 milioni di ECU)

Intensità dell'aiuto: Gli aiuti alle imprese di pesca sono concessi conformemente ai massimali previsti dal regolamento (CEE) n. 3699/93 del Consiglio

Durata: Al massimo 45 giorni l'anno

Data di approvazione: 19. 8. 1997

Stato membro: Italia (Sicilia)

Aiuto n.: N 408/A/96

Titolo: Leggi regionali n. 81/95 e 18/96; modifica di regimi

Obiettivo: Sviluppo regionale

Base giuridica: Leggi regionali n. 81/95 e 18/96

Bilancio: Immutato

Intensità dell'aiuto: Aiuti all'investimento: 40 % ESN + 15 % ESL per le PMI situate nelle zone A della regione e 50 % ESN + 15 % ESL per le PMI situate nelle zone B della regione

Durata: 31. 12. 1999

Data di approvazione: 19. 8. 1997

Stato membro: Germania (Land Sassonia-Anhalt)

Aiuto n.: N 773/96

Titolo: Aiuti alla R&S a favore di FÖST e. V.

Base giuridica: Einzelbeihilfe

Intensità dell'aiuto: 50 % del costo del progetto (800 000 DEM, pari a circa 208 400 ECU)

Data di approvazione: 19. 8. 1997

Stato membro: Regno Unito (Scozia)

Aiuto n.: N 298/97

Titolo: Fife Fisheries Assistance Scheme

Obiettivo: L'aiuto è inteso a migliorare le prospettive economiche per l'industria della pesca di East Neuk e potrebbe consentire di raggiungere la quota di finanziamento dello Stato membro richiesta per l'ammissibilità dei progetti in questione al pertinente contributo comunitario

Base giuridica: Section 171 of the Local Government etc. (Scotland) Act 1994

Bilancio: Massimale annuo di 70 000 GBP (\pm 95 501 ECU)

Durata: Fino al 31 dicembre 1999

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(97/C 288/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di approvazione: 3. 5. 1996

Stato membro: Belgio [Vallonia (Hainaut)]

Aiuto n.: N 254/96

Titolo: Stanziamento complementare concesso alla regione vallona in favore del regime AIDE (ampliamento d'impresе e creazione d'impresе o di stabilimenti nuovi)

Obiettivo: Sviluppo regionale

Base giuridica: Loi d'expansion économique du 30. 12. 1970, modifiée par décret wallon du 25. 6. 1992

Bilancio: Aggiunta di 74 milioni di ECU allo stanziamento iniziale di 65 milioni di ECU

Intensità dell'aiuto:

- 25 % ESN (grandi imprese)
- 30 % ESN (PMI)

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 15. 5. 1996

Stato membro: Granducato del Lussemburgo

Aiuto n.: N 70/96

Titolo: Revisione della carta nazionale degli aiuti a finalità regionale

Obiettivo: Sviluppo regionale

Base giuridica: Modification de l'article 5 de la loi-cadre de développement et de diversification économique du 27 juillet 1993

Bilancio: Indeterminato

Intensità dell'aiuto: 17,5 % (nordest) e 20 % (sud) lordo a seconda delle zone, 25 % lordo in taluni siti industriali nella parte sud del paese

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 6. 11. 1996

Stato membro: Germania (Turingia)

Aiuto n.: NN 25/95

Titolo: Regime di garanzie di prestito del Land Turingia

Obiettivo: Sviluppo regionale

Base giuridica: Thüringer Landeshaushaltsordnung

Bilancio: 1996: 25 milioni di DM (circa 12 milioni di ECU)

Intensità dell'aiuto:

- Impresе sane: 0,5 %-2 % lordo
- Impresе in crisi: 100 %

Durata: 1994-1999

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 6. 11. 1996

Stato membro: Germania (Turingia)

Aiuto n.: N 117/96

Titolo: Regime di garanzie di prestito del Land Turingia per la concessione di garanzie da parte della Thüringer Aufbaubank

Obiettivo: Sviluppo regionale

Base giuridica: Thüringer Landeshaushaltsordnung

Bilancio: 1996: 25 milioni di DM (circa 12 milioni di ECU)

Intensità dell'aiuto:

- Impresе sane: 0,5 %-2 % lordo
- Impresе in difficoltà: 100 % lordo

Durata: 1996-1999

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 18. 12. 1996

Stato membro: Germania (Regioni assistite)

Aiuto n.: N 613/96

Titolo: Nuova delimitazione delle regioni assistite tedesche per il periodo 1997-1999

Obiettivo: Sviluppo regionale

Base giuridica: Beschluß des Planungsausschusses der Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur» vom 3. Juli 1996 und 4. Dezember 1996

Intensità dell'aiuto:

- Ammissibilità dei 5 Länder della Germania orientale agli aiuti regionali in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE
- Ammissibilità di Berlino e del 20,8 % della popolazione dei 10 Länder della Germania occidentale agli aiuti regionali in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE
- Modulazione dei massimali regionali nei 5 Länder della Germania orientale e a Berlino che stabilisce, in linea di massima, una riduzione delle intensità di aiuto

Durata: 1997-1999**Data di approvazione:** 2. 4. 1997**Stato membro:** Svezia [Norrbottnen (ed altre regioni settentrionali)]**Aiuto n.:** NN 70/96, NN 74/96, NN 76/96, N 943/96**Titolo:** Aiuto di Stato in favore di:

- Saab Automobil AB
- Volvo Personvagnar Komponenter AB
- Scania CV AB
- Scania CV AB

Obiettivo: Aiuto ai trasporti [settore: industria automobilistica (componenti)]**Base giuridica:** Regionalpolitiskt transportstöd (Förordning 1980: 803 om Regionalpolitiskt transportstöd)**Intensità dell'aiuto:** 35 % (30 % nel 1997) dei costi totali di trasporto**Durata:** 1995-1997**Condizioni:** Rispetto delle condizioni di aiuto notificato**Data di approvazione:** 2. 7. 1997**Stato membro:** Germania (Sassonia-Anhalt)**Aiuto n.:** N 329/97, NN 79/97**Titolo:** Magdeburger Stahlbau GmbH, Sassonia-Anhalt**Obiettivo:** Privatizzazione e ristrutturazione (settore: costruzioni in acciaio)**Base giuridica:**

- Treuhandgesetz vom 17. 6. 1990
- Treuhandnachfolgegesetz vom 9. 8. 1994
- Treuhandunternehmensübertragungsverordnung vom 20. 12. 1994

Intensità dell'aiuto: 8 027 milioni di DM (circa 4 milioni di ECU)**Durata:** 2000**Condizioni:** Invio di relazioni annuali**Data di approvazione:** 15. 7. 1997**Stato membro:** Germania (Sassonia-Anhalt)**Aiuto n.:** N 137/97**Titolo:** Privatizzazione di FEW Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft Wolfen mbH**Obiettivo:** Privatizzazione e ristrutturazione (settore: fabbricazione di prodotti chimici)**Base giuridica:**

- Treuhandgesetz vom 17. 6. 1990
- Gesetz zur abschließenden Erfüllung der verbleibenden Aufgaben der Treuhandanstalt vom 9. 8. 1994

Intensità dell'aiuto: 10,279 milioni di DM (5 milioni di ECU)**Durata:** 3 anni**Condizioni:** Relazione annuale**Data di approvazione:** 15. 7. 1997**Stato membro:** Germania (Turingia)**Aiuto n.:** N 185/97**Titolo:** Privatizzazione di Weimar Werk Baumaschinen GmbH**Obiettivo:** Privatizzazione e ristrutturazione (settore: produzione di macchinari per la costruzione)**Base giuridica:**

- Treuhandgesetz vom 17. 6. 1990
- Gesetz zur abschließenden Erfüllung der verbleibenden Aufgaben der Treuhandanstalt vom 9. 8. 1994

Intensità dell'aiuto: 37,038 milioni di DM (18,5 milioni di ECU)**Durata:** 5 anni**Condizioni:** Relazione annuale**Data di approvazione:** 15. 7. 1997**Stato membro:** Germania (Nuovi Länder)**Aiuto n.:** N 262/97

Titolo: Privatizzazione dell'impresa Agrotechnik Handelsgesellschaft mbH

Obiettivo: Privatizzazione e ristrutturazione (settore: vendita e noleggio di macchine per la costruzione e l'agricoltura)

Base giuridica:

- Treuhandgesetz vom 17. 6. 1990
- Gesetz zur abschließenden Erfüllung der verbleibenden Aufgaben der Treuhandanstalt vom 9. 8. 1994

Intensità dell'aiuto: Nessuna nuova misura d'aiuto di Stato

Data di approvazione: 15. 7. 1997

Stato membro: Germania (Brandeburgo)

Aiuto n.: N 341/97

Titolo: Privatizzazione dell'impresa Belzig GmbH

Obiettivo: Privatizzazione e ristrutturazione (settore: produzione di piastre termiche per cucine)

Base giuridica:

- Treuhandgesetz vom 17. 6. 1990
- Gesetz zur abschließenden Erfüllung der verbleibenden Aufgaben der Treuhandanstalt vom 9. 8. 1994

Intensità dell'aiuto: 16,509 milioni di DM (8,8 milioni di ECU)

Durata: 3 anni

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 30. 7. 1997

Stato membro: Germania (Sassonia-Anhalt, Sassonia, Berlino)

Aiuto n.: N 197/97-NN 119/97

Titolo: Misure a favore di MACO, ODDESSE, ZM, PF

Obiettivo: Ristrutturazione (settore: costruzione meccanica)

Base giuridica:

- Treuhandgesetz vom 17. 6. 1990
- Gesetz zur abschließenden Erfüllung der verbleibenden Aufgaben der Treuhandanstalt vom 9. 8. 1994

Intensità dell'aiuto: 79,2 milioni di DM (circa 39 milioni di ECU)

Durata: 1997-1998

Condizioni: Invio di relazioni annuali

Data di approvazione: 30. 7. 1997

Stato membro: Austria

Aiuto n.: N 302/97

Titolo: Modifica e proroga del programma regionale ERP

Obiettivo: Sovvenzione e sviluppo delle regioni deboli sotto il profilo strutturale e dello sviluppo

Base giuridica: Richtlinien für das ERP-Regionalprogramm (ERP-Fonds-Gesetz 1962)

Bilancio: La dotazione annuale del presente programma è fissata ogni anno dal governo federale

Intensità dell'aiuto: 20 % lordo

Durata: Indeterminata

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. IV/M.927 — STET/GET/Unión Fenosa)**

(97/C 288/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 20 agosto 1997 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua spagnola e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CES» della base dati Celex, documento n. 397M0927. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 29 29-424 55; fax: (352) 29 29 427 63

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE del Consiglio del 1° giugno 1993 relativa alle indagini statistiche da effettuare nei settori della produzione di suini, di bovini, di ovini e caprini

(97/C 288/06)

COM(97) 413 def. — 97/0220(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 29 luglio 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, per garantire una buona gestione della politica agricola comune, e in particolare del mercato della carne suina, bovina e ovina-caprina, la Commissione deve disporre regolarmente di dati sull'evoluzione del bestiame, della produzione e delle prospettive di produzione di carne suina, bovina ed ovina-caprina;

considerando che le direttive del Consiglio 93/23/CEE⁽¹⁾, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini, 93/24/CEE⁽²⁾ relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini e 93/25/CEE⁽³⁾ relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e di caprini regolano la frequenza delle indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini, bovini e di ovini-caprini;

considerando che occorre adattare i periodi di riferimento per utilizzare in modo ottimale le risorse disponibili per le indagini svolte nel settore agricolo;

considerando che occorre ridurre, per le aziende agricole, il carico di lavoro legato all'esecuzione delle indagini statistiche;

considerando che occorre sincronizzare, per quanto possibile, le diverse indagini statistiche nel settore agricolo;

considerando che in alcuni Stati membri i bestiami ovini e caprini rappresentano soltanto una parte relativamente minore del bestiame della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1***Modifica della direttiva 93/23/CEE**

La direttiva 93/23/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, il paragrafo 4 seguente è aggiunto:

«4. Gli Stati membri possono, a loro richiesta e sulla base di una documentazione adeguata, essere autorizzati ad effettuare soltanto due indagini all'anno, intervallate di sei mesi, in maggio/giugno ed in novembre/dicembre, alla condizione di potere dimostrare che la qualità delle previsioni definite all'articolo 12 sarà garantita. Alla luce dell'esperienza e sulla base dei risultati di queste previsioni, questa autorizzazione può essere eventualmente soppressa. La Commissione adotta la sua decisione secondo la procedura prevista dall'articolo 17.»

2) All'articolo 5, i paragrafi 3 e 4 seguenti sono aggiunti:

«3. Gli Stati membri autorizzati a svolgere due indagini all'anno trasmettono alla Commissione i risul-

⁽¹⁾ GU L 149 del 21. 6. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 149 del 21. 6. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 149 del 21. 6. 1993, pag. 10.

tati provvisori delle indagini e le stime complementari:

- per l'indagine del mese di maggio/giugno, entro il 31 luglio dello stesso anno,
- per l'indagine del mese di novembre/dicembre, entro il 15 febbraio dell'anno seguente.

4. Gli Stati membri autorizzati a svolgere due indagini all'anno, trasmettono alla Commissione i risultati, come definiti all'articolo 4, paragrafo 2, delle indagini e le stime complementari:

- per l'indagine del mese di maggio/giugno, entro il 15 settembre dello stesso anno,
- per l'indagine del mese di novembre/dicembre, entro il 1° aprile dell'anno seguente.»

3) All'articolo 6, al paragrafo 1, il termine «dicembre» è sostituito con i termini «dicembre o novembre/dicembre»;

al paragrafo 2, il termine «di aprile» è sostituito con i termini «di aprile o di maggio/giugno».

4) All'articolo 8, al paragrafo 1, il termine «dicembre» è sostituito con i termini «novembre o dicembre».

Articolo 2

Modifica della direttiva 93/24/CEE

La direttiva 93/24/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito con il testo seguente:

«Articolo 1

1. Gli Stati membri effettuano, in riferimento a uno dei giorni dei mesi di maggio/giugno ed in riferimento a uno dei giorni del mese di novembre/dicembre di ogni anno, delle indagini statistiche sul bestiame bovino presente sul loro territorio.

2. Gli Stati membri possono, a loro domanda, essere autorizzati ad effettuare o l'indagine di maggio/giugno o l'indagine di novembre/dicembre in regioni prescelte, tenendo conto del fatto che queste indagini riguardino almeno il 70 % del bestiame bovino.

Gli Stati membri il cui bestiame bovino è inferiore a 1,5 milioni di animali possono, alla loro domanda, essere autorizzati a rinunciare completamente a una delle due indagini definite al paragrafo 1, oppure organizzare quest'indagine soltanto in regioni prescelte.

Gli Stati membri possono, a loro domanda, essere autorizzati ad utilizzare fonti amministrative anziché delle indagini statistiche previste al paragrafo 1.

3. Per quanto riguarda le domande definite al paragrafo 2, la Commissione adotta la sua decisione secondo la procedura prevista all'articolo 17 rispettando tuttavia gli obblighi definiti dall'articolo 6.»

2) All'articolo 5, paragrafi 1 e 2, il termine «dicembre» è sostituito con i termini «novembre/dicembre».

3) All'articolo 6, paragrafo 1, il termine «dicembre» è sostituito con i termini «novembre/dicembre».

4) All'articolo 8, paragrafo 1, il termine «dicembre» è sostituito con i termini «novembre/dicembre».

Articolo 3

Modifica della direttiva 93/25/CEE

La direttiva 93/25/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito con il testo seguente:

«2. In deroga agli articoli 1 e 5, la Germania, il Belgio, la Danimarca e i Paesi-Bassi sono autorizzati a stimare i bestiami ovini e caprini ed il Regno Unito a stimare il bestiame caprino, in dicembre, sulla base del conto dei capi effettuato nel corso del censimento annuale dei bestiami o di un'indagine sulla struttura delle aziende agricole effettuata dagli Stati membri in maggio/giugno dello stesso anno. Questi Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati definiti all'articolo 5, paragrafo 1 prima del 1° marzo e quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 2 entro il 1° aprile dell'anno che segue l'anno di riferimento.»

2) L'articolo 9 è sostituito con il testo seguente:

«Articolo 9

In deroga all'articolo 8:

a) La Germania, il Belgio e i Paesi-Bassi sono autorizzati a comunicare il numero di pecore per "Länder", "régione/gewest" o "provincie" per il

bestiame, oggetto del censimento annuale dei bestiami o di un'indagine sulla struttura delle aziende agricole che sono effettuati nel mese di maggio dell'anno di riferimento, entro il 15 ottobre dello stesso anno;

b) gli stati membri di cui l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) sono dispensati a comunicare la ventilazione regionale del loro bestiame caprino.»

3) L'articolo 12 è sostituito con il testo seguente:

«*Articolo 12*

In deroga all'articolo 11, i dati sulle strutture dei bestiami ovini e caprini riguardanti la Germania, il Belgio, la Danimarca e i Paesi-Bassi, nonché i dati sulle strutture del bestiame caprino del Regno Unito saranno estratti dal censimento annuale dei bestiami o di un'indagine sulla struttura delle aziende agricole

effettuati nel mese di maggio/giugno dell'anno di riferimento; i dati saranno trasmessi entro il 15 maggio dell'anno seguente.»

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1998.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Organizzazione di concorsi generali

(97/C 288/07)

La Commissione europea indice due concorsi generali ⁽¹⁾

— EUR/A/123 (A 7/A 6) — amministratori

— COM/A/1049 (A 5/A 4) — amministratori principali

nei settori della gestione finanziaria e dell'audit.

⁽¹⁾ GU C 288 A del 23. 9. 1997.